ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL RICICLO DELLA CARTA

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 10 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
Estremi	Legge 15 ottobre 2026, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-del-riciclo-della-carta/art-3-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it